

Alle Imprese Clienti

LL.SS.

Potenza, 18 Gennaio 2021

Oggetto: Comunicazione dati al Sistema Tessera Sanitaria – Nuove scadenze.

Con il Decreto del 19 ottobre 2020 il MEF ha fornito una nuova modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il mese successivo al termine dell'operazione. Il testo del decreto, all'art. 7 prevede che la trasmissione dei dati di cui all'art 2 del suddetto decreto è effettuata:

- entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014, oltre ai soggetti obbligati dall'anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall'anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell' articolo 8-ter Dlgs n 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 70, comma 2, Dlgs n 193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

- le strutture della sanità militare;
- la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- gli iscritti all'albo dei biologi;
- gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
 - o Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - o Tecnico audiometrista;
 - o Il Tecnico audioprotesista;
 - o Tecnico ortopedico;
 - o Dietista;
 - o Tecnico di neurofisiopatologia;
 - o Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
 - o Igienista dentale;
 - o Fisioterapista;
 - o Logopedista;
 - o Podologo;
 - o Ortottista e assistente di oftalmologia;
 - o Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
 - o Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
 - o Terapista occupazionale;
 - o Educatore professionale;
 - o Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - o Assistente sanitario;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

CONSULTING ▲ STRATEGY ADVISORS ▲ INVESTMENT



CENTRO SERVIZI IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA
Via del Seminario Maggiore, 115 - 85100 POTENZA
P.IVA 00669910762 - Cod. Dest. ZCK6XHR

www.csimpresa.it

- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all'albo dei biologi.

Alcune domande frequenti

Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche etc.), hanno l'obbligo dell'invio dei dati ai sensi del dm 2 agosto 2016?

Tali strutture non sono tenute all'invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) il cui rappresentante legale è un medico veterinario, hanno obbligo di comunicare i dati?

Le strutture da lei citate non hanno l'obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale.

Ottici e parafarmacie (registrati con propria partita iva presso l'elenco del min. salute) le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino o fattura\ricevuta fiscale avente partita iva diversa (ad esempio quella dell'ipermercato o supermercato), hanno l'obbligo di invio dei dati?

Considerato che la norma pone l'obbligo solo agli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 e agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali strutture non sono tenute all'invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino o fattura\ricevuta fiscale non risulta essere ricompreso negli elenchi del Ministero della salute.

I ns. uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per valutare la fattibilità tecnico-operativa di una eventuale istanza di rimborso.

Cordiali saluti.

dr. Donato Troia

Pag.2

